

Dott. Ing. MASSIMILIANO SOPRANA
Via Keplero, 9A - Valdagno (VI)
P. IVA 01264680248
Tel: 0445 407662 –
e - mail : soprana@esseambiente.it

Spett. Comune di Cornedo Vic.
Settore Edilizia Privata-Urbanistica- Ambiente- Sportello unico

Spett. Amministrazione Provinciale di Vicenza
Settore Ambiente
Contrà Gazzolle
Vicenza

Oggetto : verifica NTO del PI art. 26

Art. 26 punto 4 del le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

Con riferimento all'art. 26 punto 4 delle NTO del PI si comunica quanto segue.

4. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazione dell'attività, l'ampliamento, la modifica dell'attività e il nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti direttive:

4.1 il P.I. persegue l'obiettivo di favorire l'insediamento di attività non inquinanti, che escludono la lavorazione della pelle e dei prodotti chimici, considerando prioritario l'adeguamento dell'attività alle leggi per la tutela ambientale (scarichi, odori, rumorosità). A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone produttive di tipo "D" è consentita l'edificazione solo per attività non inquinanti alternative alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici per essenziali motivi ambientali, e cioè:

- la salvaguardia del suolo e delle falde acquifere;
- l'elevato uso di acqua e la necessità di processi di depurazione complessi con sperimentati rischi di impatto ambientale;
- l'alterazione dell'aria, sgradevole da respirare sia per le immissioni atmosferiche connesse alla depurazione ed al trattamento dei fanghi , sia per le immissioni legate all'uso di solventi chimici ecc.

Per lavorazione delle pelli e per lavorazioni inerenti i prodotti chimici si intendono tutte le attività di utilizzo, trasformazione, magazzino e commercio con deposito di tali prodotti: tutte produzioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di arredamento ecc.) e al commercio al dettaglio di cuoi e pelli.

L'impianto di recupero e rigenerazione di imballi di progetto risulta classificabile un'attività di tipo "non inquinante" in quanto:

- **non genera scarichi idrici di tipo industriale** (acque di processo), in quanto le acque di processo, utilizzate per il lavaggio degli imballi in plastica trattati, verranno raccolte all'interno di serbatoi dedicati e successivamente smaltite come rifiuto; inoltre le acque di dilavamento dei piazzali (destinati al transito dei vettori ed allo stoccaggio dei beni prodotti) saranno raccolte e trattate nel rispetto di quanto previsto dal P.T.A. vigente. Le soluzioni proposte, valutate nello Studio di Impatto Ambientale, consentono di escludere il verificarsi di possibili contaminazioni ambientali di sorta nei confronti delle acque superficiali e sottosuperficiali;
- la tipologia di materiale oggetto di lavorazione (imballi in plastica) e le stesse attività (trattamento ad umido in ambiente basico) **non comportano la generazione di sostanze odorigene** in grado di modificare la qualità dell'aria locale;
- l'elaborato progettuale "Previsione di impatto acustico", allegato alla domanda di VIA, prevede il **rispetto dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cornedo Vicentino**, a condizione che l'impianto di triturazione e lavaggio venga "schermato" con l'applicazione di pannellature di contenimento delle emissioni rumorose come già previsto.

Si precisa inoltre che l'attività di progetto non prevede in alcun caso la lavorazione delle pelli o dei prodotti chimici. In particolare l'attività non è configurabile come lavorazione della pelle in quanto l'unico prodotto chimico utilizzato è la soda caustica, utilizzata nel lavaggio della plastica e successivamente smaltita come rifiuto nell'acqua di lavaggio.

- **Salvaguardia del suolo e delle falde acquifere**

Come meglio evidenziato nei paragrafi §5.3, 5.4 dello Studio di Impatto Ambientale, l'impianto di progetto non comporta la generazione di scarichi delle acque di processo, in quanto queste saranno raccolte in serbatoi dedicati e successivamente smaltite come rifiuto.

Al fine di salvaguardare le acque di falda, tutte le lavorazioni saranno eseguite su aree pavimentate, interne al fabbricato presidiate con cordolo di contenimento delle acque; inoltre, l'impianto sarà dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali esterni, destinati al transito dei vettori e allo stoccaggio dei beni prodotti. Si esclude, pertanto, qualsiasi contaminazione con il suolo e la falda acquifera (rif. elab. 8 della domanda di VIA).

- **Elevato uso di acqua e la necessità di processi di depurazione complessi con sperimentati rischi di impatto ambientale**

Si precisa che l'impianto di progetto non prevede l'utilizzo di elevate quantità di acqua; nello specifico i consumi si attesteranno su circa 1-2 mc/giorno per un totale di circa 500 mc/anno (rif. pag. 19 dell'Elaborato 1 della domanda di VIA). Le acque utilizzate saranno successivamente smaltite come rifiuto; non si ravvedono quindi elevati usi di acqua e la conseguente necessità di attivare sistemi di depurazione complessi, tali da comportare possibili rischi di impatto ambientale.

- Alterazione dell'aria, sgradevole da respirare sia per le immissioni atmosferiche connesse alla depurazione ed al trattamento dei fanghi , sia per le immissioni legate all'uso di solventi chimici ecc.

L'impianto di progetto non prevede l'utilizzo di solventi; le uniche emissioni sono riferibili alla bonifica dell'ambiente di lavoro. Presso l'attuale impianto di Montecchio Maggiore è stata condotta un'analisi dell'ambiente di lavoro (rif. allegato 5 della domanda di VIA). I dati riportati indicano l'assenza di quantità significative di inquinanti di sorta (tutte inferiori a 1/100 del massimo consentito – vedi scheda allegata).

In riferimento al punto 5 dell'art. 26 si indica quanto segue:

5. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli indirizzi di tutela ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAT, l'Amministrazione Comunale si riserva di subordinare l'autorizzazione all'insediamento di nuove aziende al rispetto di specifici impegni: per tali aziende sarà necessaria una domanda preliminare al fine di acquisire il parere degli uffici pubblici competenti e/o degli altri Istituti specialistici che di volta in volta saranno indicati dall'Amministrazione Comunale stessa.

Il punto 5 dell'art. 26 risulta assorbito dalla stessa procedura di VIA attualmente in itinere per l'autorizzazione dell'impianto di progetto. In particolare la procedura di VIA costituisce domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del quale risultano coinvolti l'Amministrazione comunale e gli enti pubblici competenti per il rilascio dei necessari pareri ambientali di competenza.

Ne deriva che la stessa procedura di VIA garantisce l'efficace applicazione degli indirizzi di tutela ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAT, nonché l'assolvimento di quanto stabilito dallo stesso punto 5 dell'art. 26.



Valdagno, 3 luglio 2019

Allegata : scheda di confronto tra inquinanti rilevati in ambiente di lavoro e limiti